



Comune di Mombaruzzo

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di giugno alle ore nove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco	Sì
2. CALVI GIANFRANCO - Vice Sindaco	Sì
3. BERTALERO ANGELA - Consigliere	Sì
4. GUERCI LUIGI RENATO - Consigliere	Sì
5. ZOCCOLA CARLO FRANCESCO - Consigliere	Sì
6. BAIARDI LUCA - Consigliere	Sì
7. GANDINO LUIGI - Consigliere	Sì
8. LACQUA ALESSANDRO - Consigliere	Giust.
9. PAVESE GIUSEPPE - Consigliere	Sì
10. ROSSI STEFANIA - Consigliere	Sì
11. OLIVIERI GIOVANNA - Consigliere	Sì

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MONTI dott. ALFREDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il geometra SPANDONARO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- vista la propria deliberazione numero 27 in data 25/6/2010, esecutiva a sensi di legge, con la quale venne approvato il REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, composto da ottantaquattro articoli, successivamente modificato ed integrato;
- visto l'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della giunta regionale 8/8/2012, numero 7/R avente per oggetto "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)" che dispone circa la tumulazione nei loculi;
- riscontrata l'opportunità di modificare l'articolo 35 del vigente regolamento comunale al fine di uniformare le disposizioni relative alla possibilità della collocazione di una seconda cassetta di resti e di un'urna cineraria anche in una celletta ossario oltre che in un loculo già occupati;
- ritenuto pertanto di modificare l'articolo 35 come segue:
 - "1. Il diritto di concessione individuale in loculo o ossario ha la durata di anni cinquanta dalla data della concessione.**
 - 2. I loculi possono contenere un solo feretro. E' tuttavia consentita, quando le dimensioni del loculo lo consentano, la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo (coniuge, genitore o figlio/a), sia presente o meno un feretro, fino ad un massimo di due salme, previo autorizzazione del sindaco e pagamento di apposito diritto pari al costo di concessione di una celletta ossario; in tal caso la concessione relativa all'urna o cassetta scadrà in concomitanza con quella del loculo.**
 - 3. Il diritto di sepoltura è riconosciuto alla sola persona per cui la nicchia o il loculo sono stati concessi.**
 - 4. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo se non nuovamente al comune.**
 - 5. Alla scadenza il comune rientrerà in possesso del loculo o ossario facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è però riservata agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione alle condizioni vigenti al momento.**
 - 6. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali cellette ossario individuali. È consentita, quando le dimensioni della celletta ossario lo consentano, la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in un'unica celletta ossario (coniuge, genitore o figlio/a), fino ad un massimo di due, previo autorizzazione del sindaco e pagamento di apposito diritto pari al costo di concessione di una celletta ossario."**
- visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 (allegato "A");
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di modificare il vigente **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA** approvando il nuovo testo dell'articolo 35:
 - "1. Il diritto di concessione individuale in loculo o ossario ha la durata di anni cinquanta dalla data della concessione.**

2. I loculi possono contenere un solo feretro. E' tuttavia consentita, quando le dimensioni del loculo lo consentano, la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo (coniuge, genitore o figlio/a), sia presente o meno un feretro, fino ad un massimo di due salme, previo autorizzazione del sindaco e pagamento di apposito diritto pari al costo di concessione di una celletta ossario; in tal caso la concessione relativa all'urna o cassetta scadrà in concomitanza con quella del loculo.

3. Il diritto di sepoltura è riconosciuto alla sola persona per cui la nicchia o il loculo sono stati concessi.

4. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo se non nuovamente al comune.

5. Alla scadenza il comune rientrerà in possesso del loculo o dell'ossario facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è però riservata agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione alle condizioni vigenti al momento.

6. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali cellette ossario individuali; è consentita, quando le dimensioni della celletta ossario lo consentano, la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in un'unica celletta ossario (coniuge, genitore o figlio/a), fino ad un massimo di due, previo autorizzazione del sindaco e pagamento di apposito diritto pari al costo di concessione di una celletta ossario.”;

2) di trasmettere la presente deliberazione, ad esecutività intervenuta, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. per il parere di competenza.

* * * * *

allegato "A" alla d.c.c. n. 19/2018

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: "MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA" ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Mombaruzzo, 11/06/2018

IL RESPONSABILE
F.to: GALESIO ORNELLA

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE

Mombaruzzo, 11/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MONTI ALFREDO

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: SPANDONARO GIOVANNI

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/06/2018 al 06/07/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Mombaruzzo, li 21/06/2018

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Mombaruzzo, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO